

Circolare n. 1 del 08/01/2014

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA

LEGGE DI STABILITA' 2014

1 DIVIETO UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DI CANONI AFFITTO IMMOBILI ABITATIVI

I pagamenti riguardanti **canoni di locazione di unità abitative** devono essere **corrisposti obbligatoriamente** (qualunque sia l'importo riportato sul contratto di locazione regolarmente registrato) in forme e **in modi che escludono l'uso del contante** e ne assicurino la tracciabilità (bonifici o assegni non trasferibili) dal 01 gennaio 2014.

2 PROROGA DETRAZIONI 50% - 65% PER IL 2014

Sono state confermate per tutto il 2014 le detrazioni al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica con le stesse regole già valide per gli anni passati. Nel 2015 le detrazioni dovrebbero permanere ma con percentuali più basse.

Detrazioni per acquisto di mobili ed elettrodomestici: bonus arredamento

In relazione all'agevolazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)) se **finalizzati all'arredamento dell'immobile oggetto di ristrutturazione** (per il quale si beneficia della detrazione del 50% prevista per interventi di recupero edilizio (la data di inizio lavori deve essere anteriore alla data di acquisto dei mobili) la **detrazione del 50% si applica alle spese per mobili/elettrodomestici sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014 fino ad un massimo di spesa agevolabile di 10000,00 euro** (detrazione ripartita in 10 rate di pari importo).

Per poter godere del beneficio fiscale:

- l'acquisto di tali beni deve essere finalizzato all'arredamento di immobili per i quali si gode anche dell'agevolazione del 50% per interventi di recupero edilizio
- l'acquisto dei mobili/elettrodomestici deve essere documentato da fattura intestata allo stesso soggetto che gode della detrazione su interventi di recupero edilizio.
- se tali spese sono pagate con bonifico bancario o postale vanno rispettate le norme relative alle detrazioni per il recupero edilizio (quindi va effettuato il bonifico apposito per tali interventi (*art 16 bis TUIR*) specificando il codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita iva o codice fiscale del venditore); oppure è possibile il pagamento tramite *bancomat o carte di credito*, ed in tal caso occorre tenere copia dell'estratto conto della carta di credito, la ricevuta del *pos* e copia dell'estratto conto dove sia visibile l'addebito. Non è consentito, per l'agevolazione, il pagamento tramite assegni o contanti.

3 PROROGA DEL VERSAMENTO DELLA MINI-IMU

Entro il 24/01/2014 dovrà essere versata la cosiddetta mini-imu per l'anno 2013 nel caso in cui i Comuni abbiano incrementato le aliquote base relativamente agli immobili per i quali è stata abolita la seconda rata Imu 2013.

Siccome sono situazioni non generalizzate e particolari, **sarà nostra cura contattarVi nel caso in cui aveste dei pagamenti da effettuare entro tale data.**

5 DEDUCIBILITA' DELL'IMU DAL REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

E' stata prevista per il 2013 la deducibilità del 30% dell'imposta versata sugli immobili strumentali (non quella su immobili patrimonio o immobili merce) dal reddito di impresa e di lavoro autonomo (non ai fini IRAP)

4 INTRODUZIONE DELLA IUC

Dal 2014 è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si compone:

- dell'IMU di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso
- della componente riferita ai servizi che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore.

Relativamente alle modalità di calcolo e di versamento si attendono ulteriori chiarimenti.

Come sempre lo studio è a disposizione per chiarimenti.

Cordialità

Alfio Borletto